

REGOLAMENTI D'USO – MARCHI DI CERTIFICAZIONE UE

- Devono essere redatti in modo **chiaro e accessibile**.

Vale a dire con sufficiente chiarezza e precisione da permettere al lettore di comprendere i requisiti da osservare per utilizzare il marchio di certificazione UE.

- Devono essere depositati entro **due mesi** dalla data di presentazione della domanda di marchio di certificazione UE.
- Devono **essere conformi alle politiche pubbliche e ai principi condivisi di buon costume**.

Ad esempio, il richiedente non avrebbe il diritto di eseguire la certificazione in caso di mancata conformità alle disposizioni legali; se l'autorizzazione o le condizioni d'uso discriminano tra gli operatori del mercato senza una debita giustificazione (mancano ad esempio criteri oggettivi o vengono applicati criteri inammissibili).

- Deve trattarsi di un documento a sé stante. Pertanto, i regolamenti d'uso devono **contenere** le seguenti **informazioni obbligatorie** come disposto nell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 2018 (di seguito: «REMUE»), preferibilmente strutturate come previsto in tale articolo.

1. Nome del richiedente.
<i>Il nome del richiedente nei regolamenti d'uso dev'essere <u>esattamente uguale</u> a quello che figura <u>nella domanda</u>.</i>
2. Una dichiarazione attestante che il richiedente non svolge un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.
<i>«Con la presente dichiaro di non svolgere un'attività che comporta la fornitura di [prodotti] [servizi] [prodotti e servizi] del tipo certificato».</i> <i>«[Nome del richiedente] dichiara di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea».</i>
3. Rappresentazione del marchio di certificazione UE.
<i>La rappresentazione del segno <u>nei regolamenti d'uso</u> deve essere <u>esattamente uguale</u> a quella che figura <u>nella domanda</u>. Ad esempio: qualora nella domanda si richieda un segno a colori, i regolamenti d'uso devono contenere una rappresentazione a colori dello stesso.</i>
4. I prodotti o servizi contemplati dal marchio di certificazione UE.

L'elenco di prodotti e/o servizi nei regolamenti d'uso dev'essere esattamente uguale a quello fornito nella domanda. Il riferimento al numero di domanda di MUE o al numero di RI non è sufficiente.

Eventuali restrizioni successive alla specificazione di prodotti e/o servizi devono essere parimenti contenute in una nuova versione dei regolamenti d'uso.

5. Le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione UE (quali, ad esempio, il materiale, il procedimento di fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi, la qualità o la precisione).

- *Le caratteristiche, rispetto alle quali i prodotti e i servizi vengono certificati, devono essere specificate e spiegate in maniera chiara, essendo necessario permettere al pubblico di riferimento di capirle in modo chiaro e preciso.*
- *Nel caso in cui la specifica riguardi una serie di prodotti e servizi, con caratteristiche diverse da certificare, a seconda della categoria dei singoli prodotti/servizi devono essere specificate, per ciascuno dei diversi tipi di prodotti, le caratteristiche da certificare.*
- *Per quanto riguarda i servizi, devono essere specificate per ciascuno dei diversi tipi di servizi le loro caratteristiche e non le caratteristiche dei fornitori dei servizi.*
- *La descrizione delle caratteristiche di ciò che il richiedente sta effettivamente certificando può essere fornita utilizzando termini generali, senza che sia necessario indicare dettagliatamente tutti gli aspetti e tutte le specifiche tecniche. Tuttavia, occorre operare una distinzione tra:*
 - *il caso in cui il sistema di certificazione prevede **norme accessibili al pubblico** derivanti da **fonti ufficiali** (ad esempio norme ISO, norme DIN, regolamenti e direttive UE, ecc.), nel quale va inserito un riferimento alle norme specifiche nel regolamento d'uso, in quanto si tratta di parametri necessari per l'organismo di certificazione come base per la valutazione e la verifica delle caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto della certificazione;*
 - *e, nel caso in cui il sistema di certificazione prevede **norme private** (ossia stabilite dal richiedente stesso), nel quale il livello di divulgazione delle norme non deve essere dettagliato e, pertanto, una descrizione in termini generali di tali norme all'interno del regolamento d'uso dovrebbe essere considerata sufficiente.*

*Ulteriori informazioni tecniche possono essere fornite semplicemente facendo riferimento alle fonti pertinenti mediante **link Internet funzionanti** o **allegati**.*

- *I prodotti o servizi in questione non possono essere certificati in relazione alla loro provenienza geografica, come stabilito nell'articolo 83, paragrafo 1, RMUE.*

6. Le condizioni d'uso del marchio di certificazione UE, comprese le sanzioni.

- *È necessario includere le specifiche condizioni di utilizzo imposte all'utente autorizzato:*

- che il marchio dev'essere utilizzato come un marchio di certificazione UE;
 - se vi sono tasse da pagare in relazione all'uso del marchio;
 - ecc.
- L'uso e le condizioni d'uso all'interno dei regolamenti d'uso devono riferirsi alla rappresentazione del segno richiesto (cfr. punto 3). Pertanto, non sono ammesse variazioni di colore, né, nel caso di marchi figurativi, il loro uso come marchi denominativi.
 - È obbligatorio specificare le opportune sanzioni che si applicano nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni d'uso.

7. Le persone autorizzate a usare il marchio di certificazione UE.

- Chiara indicazione di chi ha il diritto di utilizzare il marchio di certificazione UE:
 - (i) qualsiasi persona che soddisfi lo standard richiesto delle caratteristiche certificate (punto 5 sopra) e le condizioni per l'uso (punto 6).
 - (ii) una specificata categoria di persone (stabilire chiaramente i criteri oggettivi).
- Se il richiedente intende elencare gli utenti autorizzati del marchio di certificazione UE, può farlo mediante un link a un sito web che ne consenta l'aggiornamento sistematico senza necessità di modificare i regolamenti d'uso.
- Le persone autorizzate ad utilizzare il marchio di certificazione UE devono essere denominate «utenti autorizzati».
- Gli «utenti autorizzati» non hanno il diritto di trasferire o concedere in licenza a terzi l'uso del marchio di certificazione UE.

8. Le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione UE da parte dell'organismo di certificazione.

- È necessario specificare le modalità di verifica adottate e il sistema di sorveglianza impiegato dal richiedente/titolare del marchio di certificazione UE per accertare che i prodotti e/o i servizi oggetto del marchio possiedano effettivamente le caratteristiche certificate. Tali misure (di verifica e di sorveglianza) possono riguardare:
 - le modalità e la frequenza delle verifiche e della sorveglianza;
 - la qualifica degli addetti alle verifiche e alla sorveglianza;
 - i «fattori che determinano» l'applicazione di verifiche o misure di sorveglianza supplementari o più approfondite;
 - ecc.
- Il richiedente deve descrivere con sufficiente chiarezza le misure destinate a garantire che il marchio di certificazione riguardi prodotti o servizi effettivamente certificati.
- Il richiedente non deve necessariamente eseguire le verifiche né sorvegliare le condizioni d'uso. In alcuni casi potrebbe essere necessario cooperare con soggetti esterni maggiormente specializzati in materia di verifica e/o sorveglianza.

- *Analogamente, la verifica dei prodotti e/o dei servizi oggetto del marchio nonché la sorveglianza delle condizioni d'uso possono limitarsi a controlli a campione o casuali e non vanno estesi alla totalità dei prodotti certificati o degli utilizzatori.*

- Considerazioni aggiuntive:
 - l'Ufficio raccomanda di evitare la trasmissione di **ulteriori documenti o allegati**. Tuttavia, qualora i regolamenti d'uso rimandino a documenti aggiuntivi (ad esempio specifiche disciplinate in norme ISO, DIN o di altra natura), l'Ufficio raccomanda l'indicazione di **link Internet funzionanti** la cui versione più recente sia facilmente accessibile. Gli allegati formano parte integrante dei regolamenti d'uso. Pertanto, eventuali modifiche ai documenti trasmessi come allegati o ai link Internet devono essere notificate all'Ufficio;
 - nel caso in cui il richiedente integri le informazioni obbligatorie contenute nei regolamenti d'uso con **allegati**, questi ultimi devono essere chiaramente identificati con un numero all'interno del testo dei regolamenti d'uso e nei documenti acclusi, al fine di consentire al lettore di identificare facilmente il loro collegamento e di mantenere la coerenza;
 - nell'ipotesi in cui il richiedente modifichi i regolamenti d'uso al fine di superare eventuali carenze individuate dall'Ufficio, tale richiedente deve **trasmettere la versione rivista integrale del regolamento d'uso** (non degli estratti);
 - dopo la registrazione del marchio di certificazione UE, **ogni versione modificata dei regolamenti d'uso è sottoposta all'Ufficio** dal titolare del suddetto marchio ai sensi dell'articolo 88, RMUE. Tale **modifica sarà riesaminata** nell'intento di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 84, RMUE, e di garantire che essa non comporti uno degli impedimenti alla registrazione previsti dall'articolo 85 di detto regolamento. Le modifiche ai regolamenti d'uso avranno effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione della menzione della modifica nel registro.
- Ulteriori informazioni sull'esame dei marchi di certificazione UE sono contenute nelle Direttive dell'EU IPO:
<https://guidelines.euipo.europa.eu/1778650/1734887/direttive-di-marchi/introduzione>
 - parte B Esame, Sezione 2 Formalità, Capitolo 8 Categorie di marchi, paragrafo 8.3 Marchi di certificazione
 - parte B Esame, Sezione 4 Impedimenti assoluti alla registrazione, Capitolo 16 Marchi di certificazione dell'Unione europea